

ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT – PRIMO LOTTO FUNZIONALE

CUP: B33F03000010004

CIG N. 6657280140

QUESITO n. 4

Partecipando in raggruppamento è possibile che uno dei soggetti raggruppati posseda il requisito economico della categoria e l'altro il requisito professionale (ovvero essere un ingegnere/perito)? Ad esempio per la categoria OS 30 è ammissibile che lo studio A posseda il requisito economico e lo studio B abbia il professionista, ingegnere o perito elettronico/elettrotecnico, nominato dall'impresa per la progettazione?

RISPOSTA n. 4

La risposta è negativa.

Il disciplinare di gara, al punto 13.2, prevede che, nel caso in cui l'impresa concorrente *non sia in possesso di SOA per prestazioni di progettazione oppure nel caso in cui l'impresa concorrente, pur possedendo la qualifica SOA per prestazioni di progettazione, non sia in possesso dei requisiti di qualificazione progettuale tramite la propria struttura tecnica interna*, è fatto obbligo, **a pena di esclusione**, di:

b.1) **partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo**, ai sensi dell'art. 53 c. 3 D.Lgs. 163/2006 e art. 92 c. 6 del D.P.R. 207/10, **con uno o più soggetti di cui all'art. 90 c. 1 lett. d) e) f) f-bis) g) e h) del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di qualificazione progettuale di cui al successivo paragrafo 13.3**, presentando la documentazione di cui al paragrafo 16.5 e 16.15.

OPPURE, in alternativa:

b.2) indicare ai sensi dell'art. 53 c. 3 D.Lgs. 163/2006 e art. 92 c. 6 del D.P.R. 207/10, nella documentazione amministrativa in sede di offerta, **i progettisti, in possesso dei requisiti di qualificazione progettuale di cui al successivo paragrafo 13.3**, presentando la documentazione di cui paragrafo 16.15. i progettisti indicati possono presentarsi in associazione temporanea fra di loro, i sensi dell'art. 90 c. 1 lett. g) del D.Lgs. 163/2006, adeguandosi in tal caso anche alla disciplina richiamata dal paragrafo 16.15.3 e nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 13.4.3.

Pertanto, **pena l'esclusione**, il soggetto di cui all'art. 90 c. 1 lett. d) e) f) f-bis) g) e h) del D.Lgs. 163/2006, sia esso **"indicato"** o sia esso **"associato in raggruppamento temporaneo"** al

concorrente, **deve essere in possesso**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 c. 3 del D.Lgs. 163/2006¹, dell'art. 92 c. 6 del D.P.R. 207/2010² e dell'art. 90 c. 7 del D.Lgs. 163/2006³:

- **sia dei requisiti di qualificazione progettuale**, come indicati nel paragrafo 13.3 del disciplinare di gara e consistenti nell'aver effettuato progettazioni esecutive nella categoria da progettare, per gli importi ivi indicati.
- **sia del titolo abilitativo di iscrizione agli albi di appartenenza** per progettare le opere per le quali effettuerà, in caso di aggiudicazione, la progettazione esecutiva, come indicate nel paragrafo 13.4 del disciplinare di gara

Nè d'altra parte è consentito un sovvertimento di tale regola generale nel caso in cui, per esempio, i diversi progettisti indicati dall'impresa concorrente, ciascuno per una diversa prestazione progettuale, intendano presentarsi in associazione temporanea fra di loro, a fini di un migliore coordinamento reciproco in fase esecutiva.

Il dirigente della SUA-Provincia di VCO

(ing. Mauro Proverbio)

¹ art. 53 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 : *“quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del c. 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione”*

² l'art. 92 c. 6 del D.P.R. 207/2010: ***I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'art. 53 c. 3 del codice devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 90 c. 1 letter d) e) f) f-bis) g) e h) del codice”***

³ Ret. 90 c. 7 del D.Lgs. 163/2006: *“ Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già' in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”*